

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 52

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FODERARO, CAIAZZA, VALIANTE, SPITELLA

*Presentata il 10 giugno 1968*

### Riconoscimento giuridico del Centro di studi giuridici e sociali (CSGS) con sede in Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre quattro anni — prima come semplice associazione di fatto e poi come associazione costituita con atto notaio Salvatore Albano del 16 luglio 1965 (Repertorio 15630 Reg. Uff. Reg. Velletri il 27 luglio 1965, n. 1528, vol. 158) — opera il « CSGS — Centro di studi giuridici e sociali » con sede centrale in Roma e con altre sei sedi regionali, delle quali due in Italia settentrionale (Genova e Trieste), due in Italia centrale (Firenze e Perugia) e due in Italia meridionale (Catanzaro e Palermo).

Con esclusione di ogni finalità di lucro, il CSGS, secondo l'atto costitutivo, promuove « iniziative volte al progresso delle scienze giuridiche, economiche, sociologiche » e, come è precisato dallo Statuto (articolo 2), si propone di « favorire gli studi legislativi, sociali ed economici con: a) cicli di conferenze; b) corsi di lezioni; c) congressi e convegni; d) pubblicazione di opere; e) ogni altra attività diretta al progresso degli studi ».

In questi anni il Centro ha dimostrato di adempiere con nobiltà e con severità i compiti che si è prefissi ed è già balzato in primo piano fra le organizzazioni culturali a carattere nazionale.

A conferma dell'unanimità del riconoscimento delle alte benemerienze acquisite si possono citare le parole che il professore Ernesto Eula, già Primo presidente della Corte

di Cassazione, ha pronunciato in un recente convegno presso la sede del Centro: egli in quella riunione ha detto della « nobiltà così evidente, qualificata del centro » di studi giuridici e sociali, « la cui complessa attività e i cui altri meriti, la cui severità d'impostazione, hanno avuto e hanno una risonanza così diffusa nel mondo del diritto ».

Il riconoscimento più alto è venuto dal Capo dello Stato, il quale ha concesso il suo alto patronato per le due manifestazioni culturali più importanti promosse dal CSGS, cioè per i due congressi nazionali di studi giuridici e sociali, per quello di Palermo e per quello di Catanzaro.

Questi due congressi nazionali, sulla riforma del processo penale e sulla libertà di stampa, i tre convegni nazionali, di Roma e di Cosenza su problemi della circolazione stradale, sulle frodi alimentari e sull'obiezione di coscienza — i numerosi convegni locali, promossi a Roma e presso le varie sedi regionali, su problemi di diritto penale sostantivo e processuale, su problemi di urbanistica, sulla politica dei trasporti aerei, sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sulla protesta dei giovani —, le relazioni culturali promosse con l'estero, fra le quali la partecipazione con una propria delegazione a un congresso internazionale a Madrid, la collaborazione prestata alla Commissione di stu-

dio per la riforma dei codici penali e di procedura penale della Repubblica di San Marino — le conferenze tenute da studiosi stranieri presso la sede del CSGS — hanno dato la misura dell'importanza dell'opera svolta dal Centro.

Questa opera è stata, costantemente, una ricerca condotta in collaborazione fra studiosi, sia magistrati, sia avvocati, sia docenti, con l'intervento dei responsabili dell'opera legislativa, cioè di deputati e di membri di Governo.

Nel Centro, pur nella libertà della ricerca, si è consolidato un indirizzo, che, nel collegamento fra studi giuridici e sociali, come è nella sua stessa denominazione, mira a rendere esplicita la aderenza del diritto alla realtà sociale, per individuare — nel rispetto della tradizione — migliori strutture giuridiche per una società in progresso.

Già l'opera del Centro è stata utilizzata in occasione di alcune riforme legislative proposte nel corso della passata legislatura; la divulgazione di tale opera di ricerca e di studio, è stata fatta dalle riviste tecniche, della

RAI e della TV. Mentre sono stati pubblicati i volumi degli atti di due convegni nazionali del CSGS, e di alcuni convegni locali, sono in corso di stampa i volumi degli atti dei due congressi nazionali.

Ormai si ritiene necessario dare al Centro, che finora ha operato con i fondi offerti dai promotori, la possibilità di attuare con continuità e serenità il programma predisposto, che va oltre i limiti meramente culturali e appare rivolto al progresso civile e morale del nostro popolo.

Perciò si propone il riconoscimento del Centro di studi giuridici e sociali come ente morale, ponendolo sotto la vigilanza del Ministro della pubblica istruzione. Occorrerà altresì assicurargli un finanziamento che consenta la realizzazione tempestiva delle importanti iniziative, che sono nelle sue finalità, e la pronta conoscenza dei risultati della sua ricerca e del relativo materiale di studio.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni sopraesposte i proponenti hanno fiducia che vorrete onorare la presente proposta di legge della vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al « CSGS — Centro di studi giuridici e sociali » costituito in Roma con atto notaio Albano del 16 luglio 1965, n. 15630 di repertorio, e registrato a Velletri il 27 giugno 1965, n. 1528, volume 158, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione ed è retto, oltre che dalle disposizioni previste dalla presente legge, anche dalle disposizioni dello Statuto allegato all'atto costitutivo.

### ART. 2.

L'ente ha lo scopo di favorire gli studi legislativi, sociali ed economici con cicli di conferenze, con corsi superiori di lezioni, con corsi post-universitari di specializzazione, di perfezionamento e di aggiornamento, con congressi e convegni, con pubblicazioni di opere e ogni altra attività diretta al promovimento della ricerca scientifica per il progresso degli studi giuridici e sociali.

ART. 3.

L'anno finanziario del Centro di studi giuridici e sociali coincide con quello dello Stato.

L'approvazione, da parte degli organi del Centro, del bilancio preventivo e dei conti consuntivi — con la relazione sui risultati della gestione — avrà luogo, rispettivamente, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario ed entro tre mesi dalla fine dell'esercizio al quale si riferiscono.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, entro un mese dalla loro approvazione, sono rimessi al Ministro della pubblica istruzione; questi provvede alla loro approvazione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

La revisione della gestione è affidata a un collegio di tre revisori effettivi e tre supplenti, così designati:

1) un revisore effettivo e uno supplente nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal componente nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ciascuno dei revisori dura in carica per tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

ART. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1968 sono attribuiti al Centro un contributo annuo di lire venti milioni, per il funzionamento della sede centrale, e un contributo di lire cinque milioni per le sedi regionali.

Ai contributi si provvede con apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione superiore.

Alla spesa di cui al presente articolo si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.